

# SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 1649-D)

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 6<sup>a</sup> Commissione permanente (Finanze e tesoro) della Camera dei deputati nella seduta del 27 aprile 1966 (V. Stampato n. 1393)*

*modificato dalla 9<sup>a</sup> Commissione permanente (Industria, commercio interno ed estero, turismo) del Senato della Repubblica nella seduta del 31 maggio 1966*

*modificato dalla 6<sup>a</sup> Commissione permanente (Finanze e tesoro) della Camera dei deputati nella seduta del 6 luglio 1966 (V. Stampato n. 1393-B)*

*modificato dalla 9<sup>a</sup> Commissione permanente (Industria, commercio interno ed estero, turismo) del Senato della Repubblica nella seduta del 28 settembre 1966*

*modificato dalla 6<sup>a</sup> Commissione permanente (Finanze e tesoro) della Camera dei deputati nella seduta del 2 febbraio 1967 (V. Stampato n. 1393-D)*

**d'iniziativa del deputato SCRICCIOLO**

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
il 22 febbraio 1967*

Soppressione del compenso speciale dovuto al personale del  
Corpo delle miniere a norma della legge 14 novembre 1941,  
n. 1324, e aumento della indennità di missione

### DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Art. 1.

La legge 14 novembre 1941, n. 1324, che prevede l'istituzione di un compenso speciale a favore dei funzionari tecnici del Corpo delle miniere è abrogata.

### DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

*Identico.*

(Segue: *Testo approvato dal Senato della Repubblica*).

Art. 2.

Le indennità di missione spettanti al personale del Corpo delle miniere, appartenente al ruolo dell'ufficio nazionale minerario degli idrocarburi, al ruolo tecnico della carriera direttiva, al ruolo del servizio geologico, al ruolo del servizio chimico, al ruolo tecnico della carriera di concetto e al ruolo della carriera esecutiva, che, per ragioni del proprio servizio, sia soggetto a rischi o a gravi disagi per ispezioni o visite in miniere o cave, ovvero per lavori di campagna in località impervie o pericolose, sono aumentate del 60 per cento, limitatamente alle giornate di trasferta nel corso delle quali si effettuano i sopralluoghi suddetti.

Le maggiorazioni di tali indennità vengono attribuite da apposita Commissione costituita presso la Direzione generale delle miniere e nominata dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Tale Commissione è composta dal Direttore generale delle miniere che la presiede, da tre funzionari del ruolo tecnico e da tre funzionari del ruolo amministrativo di quella direzione, tutti di grado non inferiore a quello di direttore di divisione.

Art. 3.

All'onere di 58,6 milioni derivante dalla applicazione della presente legge a carico dell'anno finanziario 1966, si farà fronte con riduzione di pari importo del capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1965.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Art. 2.

*Identico.*

La maggiorazione è attribuita previa motivata attestazione del Direttore generale delle miniere sulla esistenza delle circostanze obiettive di disagio o di pericolosità di cui al comma precedente.

Art. 3.

*Identico.*